

**COMUNE DI PINO TORINESE****VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n.4

**OGGETTO: STATUTO COMUNALE: MODIFICHE.**

L'anno DUEMILAUNDICI addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 19.15 in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

1.	<b>PAGLIASSO Aldo</b>	Presidente
2.	<b>BIGLIA Andrea</b>	Sindaco
3.	<b>RUBATTO Giovanni</b>	Consigliere
4.	<b>PELLEGRINI Paolo</b>	Consigliere
5.	<b>TOSI Alessandra Valentina</b>	Consigliere
6.	<b>GAGGERO Enrica</b>	Consigliere
7.	<b>RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio</b>	Consigliere
8.	<b>BAIRATI Maria Clara</b>	Consigliere
9.	<b>SAVASTA Gianluca</b>	Consigliere
10.	<b>BRUNO Luca Giacomo</b>	Consigliere
11.	<b>PERIS Marina</b>	Consigliere
12.	<b>PECORARI Antonio</b>	Consigliere
13.	<b>CIVERA Claudio</b>	Consigliere
14.	<b>MOLINO Marisa</b>	Consigliere
15.	<b>JEANTET Giuseppe</b>	Consigliere
16.	<b>RACCA Giancarlo</b>	Consigliere

È assente il Consigliere GIUSTETTO Guido.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto Dott. Daniele PALERMITI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **STATUTO COMUNALE: MODIFICHE.**

Visto lo Statuto comunale approvato con DDCC nn. 19-27/2000 e da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 32/2004;

viste le modifiche nel frattempo intervenute nell'ordinamento degli enti locali, in particolare per quanto attiene:

- la riduzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori
- l'Amministrazione digitale
- la revisione economico-finanziaria
- il diritto di accesso ai documenti amministrativi

viste inoltre le proposte:

- dell'assessore Enrica Gaggero circa l'introduzione di una più concreta attuazione delle pari opportunità;
- dell'assessore-vice sindaco Alessandra Tosi circa la tutela e salvaguardia dell'acqua come bene comune pubblico e del servizio idrico integrato come servizio pubblico locale e senza scopo di lucro;

visto il D.Lgs.267/2000,

dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Prima Commissione consiliare come da verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

per tutto quanto sopraesposto si propone che il Consiglio comunale

**DELIBERI**

1) di apportare le seguenti modifiche allo Statuto comunale:



• nel Titolo I "PRINCIPI GENERALI":

- all'art. 3 "FINALITA'" dopo il Comma 1 aggiungere il seguente

**"Comma 1 BIS**

**Il Comune, nell'ambito dei principi di equità, solidarietà e rispetto degli equilibri ecologici, riconosce:**

- l'acqua come bene comune pubblico;
  - il diritto di accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile"
- 

- sostituire l'art. 7 "ALBO PRETORIO" con il seguente:

**"ART.7 ALBO PRETORIO**

**Comma 1**

**In apposita area individuata nel sito web istituzionale del Comune di Pino Torinese è istituito l'Albo pretorio informatico, che assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale.**

**Comma 2**

**La redazione e pubblicazione degli atti avvengono nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza, non eccedenza, chiarezza e semplicità di linguaggio, accessibilità.**

**Comma 3**

**E' assicurato il contemperamento del principio di trasparenza con quello della tutela della riservatezza.**

---



**nel Titolo II "ORGANI POLITICI":**

• nel Capo II "La Giunta comunale"

- al Comma 2 dell'art.19 "Natura e composizione" sostituire la parola "sei" con "quattro";

• introdurre dopo l'articolo 26 il nuovo CAPO IV "Pari opportunità" dove

- sostituire l'art. 27 "PARI OPPORTUNITA'" con il seguente:

**"ART. 27 PRINCIPI**

**Comma 1**

**Il Comune di Pino Torinese si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano la piena partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica, sociale ed economica del Paese.**

**Comma 2**

**Promuove e valorizza inoltre una cultura dove le differenze siano elemento di ricchezza per tutti."**

- prevedere il seguente nuovo

**"ART. 27BIS PRESENZA DI DONNE E DI UOMINI NEGLI ORGANISMI COLLEGIALI**

**Comma 1**

**Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e provvede alle nomine degli altri organismi collegiali o alle relative designazioni, garantendo la presenza di donne e di uomini e il possesso dei requisiti di competenza, fermo restando l'obbligo che le persone di ogni sesso non superino il 70% e non siano inferiori al 30%, con arrotondamento aritmetico.**

**Comma 2**

**I medesimi criteri sono garantiti altresì dalla Giunta nelle nomine e designazioni di propria competenza."**

- prevedere il seguente nuovo

**"ART. 27 TER COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' "**

**Comma 1**

**La "Commissione comunale per le pari opportunità" favorisce il conseguimento dell'uguaglianza formale e sostanziale fra tutti i cittadini.**

**Comma 2**

**A questo scopo la Commissione si adopera per promuovere e adottare:**

- tutte le misure idonee a eliminare gli ostacoli che impediscano di fatto la realizzazione di pari opportunità;
- azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei due generi.

**Comma 3**

**La Commissione è consultiva e propositiva.**

**Comma 4**

**La composizione, la costituzione e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'apposito Regolamento."**



• nel Titolo III "ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO":

- all'art. 29 "STRUTTURA AMMINISTRATIVA" aggiungere il seguente

**"Comma 3**

**E' possibile conferire incarichi con contratti a tempo determinato - di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato - per la copertura di posti di responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, con l'osservanza delle disposizioni di Legge in materia"**



• nel Titolo IV "SERVIZI PUBBLICI COMUNALI"

- all'art.30 "DEFINIZIONE" sostituire la rubrica con "NATURA E FINALITA'" e aggiungere il seguente nuovo

**Comma 3**

**Il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro e non privatizzabile.**

**Il Comune si impegna a:**

- **garantire che la proprietà della rete di acquedotto sia pubblica e inalienabile;**
- **assicurare la tutela dell'acqua e il suo utilizzo razionale;**
- **promuovere l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico"**

- 
- sostituire la rubrica del **Capo II "FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE"** con **"FORME ASSOCIATIVE CON ENTI LOCALI"**

- 
- sostituire l'art. 39 "COLLABORAZIONE TRA ENTI" con il seguente:

**"ART. 39 PRINCIPI**

**Comma 1**

**Il Comune persegue lo sviluppo di rapporti con gli altri Enti locali per promuovere e ricercare le migliori forme associative in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere, secondo le disposizioni e le eccezioni previste dalla Legge."**

- 
- aggiungere il seguente nuovo art. 39 bis:

**"ART. 39 BIS CONVENZIONI**

**Comma 1**

**Il Consiglio comunale può approvare apposite convenzioni con altri enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici determinati.**

**Comma 2**


**Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione dei contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie."**

- 
- aggiungere il seguente nuovo art. 40 BIS:

**"ART. 40 BIS UNIONI DI COMUNI**

**Comma 1**

**Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione con altri comuni di un'unione - o aderire ad un'unione già costituita - allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, per assicurare l'esercizio dei compiti e funzioni con criteri di razionalità, efficienza ed efficacia, per il miglior soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. "**

- 
- dopo l'art. 40 BIS inserire il seguente nuovo **Capo III "ALTRE FORME DI COOPERAZIONE"**
- 
- 

• nel Titolo V "FINANZA E CONTABILITA'":

- all'art. 44 "RISULTATI DI GESTIONE" sostituire il Comma 2 col seguente:

**"Comma 2**

**Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla normativa."**

---

- all'art. 45 "REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA"
  - al Comma 2 e al Comma 3 sostituire le parole "dai revisori dei conti" e "ai revisori dei conti", con "dall'organo di revisione" e "all'organo di revisione";
- 

- sostituire l'art. 46 "COLLEGIO DEI REVISORI, COMPOSIZIONE E NOMINA" con il seguente:

**"ART. 46 ORGANO DI REVISIONE: COMPOSIZIONE E NOMINA"**

**Comma 1**

**La revisione economica finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale e che non siano parenti ed affini entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica.**

**Comma 2**

**L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta ed è revocabile solo per inadempienza ai propri doveri.**

**Comma 3**

**Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale o dagli altri dal quale è stato scelto, decade dalla carica.**

**Comma 4**

**La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale."**

---

- all'art. 47 "SOSTITUZIONE DEI REVISORI" modificare la rubrica in "SOSTITUZIONE DEL REVISORE" ed eliminare il Comma 2
- 



- sostituire l'**art. 48 "FUNZIONI DEI REVISORI "** con il seguente:

#### **"ART. 48 FUNZIONI**

##### **Comma 1**

**Le funzioni dell'organo di revisione sono disciplinate dalla normativa vigente e in particolare dal D.Lgs. 267/2000.**

##### **Comma 2**

**L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale, nel rispetto delle funzioni attribuite dalla legge.**

##### **Comma 3**

**Ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio, anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale, se richiesto.**

##### **Comma 4**

**In occasione delle convocazioni del Consiglio Comunale riceve per conoscenza copia dell'avviso di convocazione del Consiglio stesso.**

##### **Comma 5**

**L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio."**

- 
- all'**art. 49 "DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DEI CONSIGLIERI"**

al Comma 1 e 2 sostituire le parole "al collegio dei revisori" e "il collegio", rispettivamente con "**all'organo di revisione**" e "**l'organo di revisione**";

- 
- all'**art. 50 "COMPENSO AI REVISORI"** modificare la rubrica in "**COMPENSO AL REVISORE**" e al **Comma 1** sostituire le parole "Ai revisori" con "**Al revisore**";





• nel Titolo VI "PROPRIETA' COMUNALE":

- all'art.55 "INVENTARIO" sostituire le parole "Servizio contabile" con "**Servizio Finanziario**";

• nel Titolo VII "ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI":

- sostituire l'art. 63 "DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" col seguente:

**Art. 63 "DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI"**

**Comma 1**

L'accesso ai documenti amministrativi ha rilevanti finalità di pubblico interesse e costituisce principio generale dell'attività amministrativa, al fine di favorire la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

**Comma 2**

Consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dall'apposito regolamento comunale.

**Comma 3**

Il diritto di accesso è riconosciuto agli interessati, vale a dire a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso.

• nel Titolo VIII "REVISIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI"

sostituire il Comma 1 dell' art. 72 **DISPOSIZIONI FINALI** col seguente:

**"Comma 1**

Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonchè inviato al competente Ministero per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti."

- 2) di dare atto che le modifiche relative ai Capi II "La Giunta comunale" e IV "Pari opportunità" del Titolo II entreranno in vigore a decorrere dal prossimo mandato amministrativo.

Parere favorevole di regolarità tecnica  
Li, 25.01.2011

Il Responsabile del S. Amministrativo  
d.ssa Stefania Cerutti



PRIMA  
COMMISSIONE CONSILIARE

## VERBALE della RIUNIONE del 24 Gennaio 2011

L'anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di Gennaio, preso atto che per le ore 18.00 è stata ritualmente convocata nella sala consiliare del Palazzo Comunale di Pino Torinese la Prima Commissione Consiliare, il Presidente, poiché alle ore 18.09 risultano presenti i sigg.ri componenti:

.....JEANTSI GIUSEPPE.....

.....RACCA GIANCARLO.....

.....

.....

.....

constata la presenza del numero legale e dichiara aperta la seduta.

Sono altresì presenti il Sindaco e il Responsabile del S.Tributi, d.ssa Giancarla Aimasso, anche in qualità di verbalizzante.

Il Presidente introduce il primo punto all'ord. g. avente ad oggetto "Ripolamento COAP - modifiche".  
Il Sindaco spiega lo spirito con cui si propone la modifica ripolamentare che consiste nel non penalizzare la categoria dei commercianti venditori ambulanti, a fronte dell'aumento della tariffa base distribuito per il 2011.  
Per queste categorie, modificando le coefficienti di utenze del ruolo, l'imposta dovuta per il 2011 non varia.

Non essendo ulteriori emendamenti si passa ad esaminare il secondo punto all'ord. g. avente ad oggetto "IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE - ANNO 2011 DETERMINAZ. AL QUOTE E IMPOSTO DER. AB. PRINC.".

Ne sindaco italiana la normativa potessa  
per l'imponibilità di modificare e specificatamente  
aumentare le aliquote e tariffe dei tributi locali.

Alle ore 18.25 inizia in sala il cons. Piccola.

Ne cons. fausti chiede chiarimenti in ordine  
per l'imposto che lo stato trasferisce a titolo  
di imposta com. univ. - I cons.

Il sindaco spiega che lo stato ha ulteriormente  
diminuito i trasferimenti e non ha ulteriormente  
restituito il gettito perso con l'assunzione  
della spesa abitazione principale.

La d.lla Amato rileva che è stato indicato  
un imposto a titolo di trasferimento che non  
è più concreto e che ne appaiono le  
modifiche.

Alle ore 18.30 esce la sala Amato e verbalizza  
Ebbi. in sala - Resp. Finanziaria.

Il Presidente fausto atteso che non sono stati  
presentati emendamenti al bilancio e lascia  
la parola al sindaco per l'illustrazione delle  
nuove di programmazione 2011/2013.

Biglia sintetizza con:

- la parte contribuzione politica degli Enti locali al  
miglioramento dei costi pubblici
- la nuova spesa (così detta) - D.L. 78/2010 (L. 122/2010)  
con pesanti tagli alle spese
- la f. il taglio ai trasferimenti statali che fa  
il Comune di Pulo Tot. si traduce principalmente

- nel taglio dei trasferimenti compensativi IC-prime cose
- la mancata precisione di dati di urbanizzazione alle gestione corrente 201/2013 (allo stesso del documento)
- la ridotta ricchezza degli interessi <sup>se i mutui</sup> sulle entrate correnti (1,14%) rispetto al limite previsto attualmente (8%)
- l'analisi delle entrate correnti riportate nella tabella Previsionale e Programmatica evidenzia la riduzione delle risorse a disposizione del Comune: tagli ai trasferimenti, riduzione precisione presenti da presentarsi a costruire...

Alle ore 18,30 entra in aula l'assessore alle politiche sociali, politiche familiari e pari opportunità - C. Groggno, entrano poi le sig.lle Cecilia Stefanini - Def. S. Amministrato, il sig. G. Quattro e Biglia prosegue evidenziando sul fronte delle spese la programmazione degli investimenti nel biennio ~~2014~~ in corso, sottolineando ancora l'irrazionalità delle previsioni sulle contribuzioni per la fruizione dei servizi locali. Precisa inoltre come una possibilità di recuperare risorse finanziarie potrebbe derivare da un diverso accostamento delle abitazioni segnalando le eventuali variazioni al catasto. Biglia sottolinea come <sup>la gestione</sup> del catasto non sia di competenza del Comune e che il cambiamento catastale deriva da diversi fattori, tra cui alcuni interni alle abitazioni stesse e da eventuali riflessi sulle finanze locali non sarebbe immediata.

Alle ore 18,50 entra l'assessore al Servizio Tecnico: Tos. <sup>rendite</sup> Jeanet <sup>al fine di incrementare le entrate</sup> evidenzia che <sup>non</sup> potrebbe essere prevista l'alienazione delle licenze delle <sup>farmacie</sup> comunali, piuttosto che i locali dello STAT, <sup>area STAT Centro Ciroi...</sup> e che trattasi di scelte politiche.

Biglia replica che l'attuale situazione finanziaria del Comune non obbliga da cambiare scelte politiche di Ammin. Stronchi fissate e/o previste, ma che obbliga da scelte del governo centrale e non condiziona la strategia aziendale

di alienazione beni immobili comunali, soprattutto durante l'ultimo anno del proprio mandato elettorale, lo Stato dovrà mettere in condizione tutti i Comuni di governare con autonomia finanziaria.

Preferirei, insomma, come possibile fonte di entrate il piano triennale, utilizzato nelle potenzialità che offre.

Occorre, si sa, studiare l'effetto numero di artigiani nel Comune, in vista poi, in relazione al programma di Polizia Municipale, di potenziare il controllo della viabilità nel centro del paese, sottolineare positivamente la <sup>richiesta della</sup> progettazione, sottoposta alla Provincia di Torino, per l'allargamento della fiera curata di r. Osservatorio al fine di consentire l'accesso dei pullman all'area di accoglienza del parco astronomico, chiedere ancora qualche informazione in merito alle previsioni dell'installazione di pannelli ~~solari~~ fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici, da parte di privati al fine di ridurre il costo delle <sup>(energia)</sup> utenze degli uffici comunali.

Tecchet chiede alcuni dettagli sulla contribuzione da parte delle famiglie sui servizi comunali: mensa scolastica, impianti sportivi, ludopoli... che presentano ricche percentuali <sup>(ricchi/costi)</sup> molto differenziate.

Biglia aggiunge che con la presente manovra finanziaria, pur avendo una flessione di circa 300.000.000 lire nelle entrate, lo scopo è stato quello di: garantire la continuità dei servizi con le scuole; ~~non è stata~~ <sup>anche non</sup> ~~percepita~~ la manifestazione del festival jazz; sono stati ridotti ~~per~~ i contributi alle associazioni; ~~la riduzione delle~~ <sup>le</sup> utenze nel ~~per~~ le motivazioni sopra riportate (impianto fotovoltaico); ~~è~~ <sup>è</sup> stata mantenuta invariata la contribuzione al servizio socio-assistenziale; è stato ridotto il numero del personale dipendente, oltre alle riorganizzazioni dei servizi comunali (riducendoli da 8 a 7)...

Il dettaglio degli investimenti è riportato a pag. 51/52 delle Relazioni Finanziaria e Programmatica.

Alle 19.45 Eklai lascia la sala e nebrutia come verbalmente  
la d. sa Gatti - Si passa a trattare l'ultimo punto, le modifiche  
allo STATUTO COMUNE - Il Presidente lascia la parola al Sindaco che  
introduce l'argomento e a sua volta invita l'Assessore Tori alle  
illuminazioni - Tori prende alla lettura dei <sup>vari</sup> Comuni che si propongono di  
introdurre alla luce dell'articolo che l'acqua è un bene comune  
pubblico, il diritto di accesso all'acqua è un diritto umano, indivisibile  
e inalienabile e che il servizio idrico integrato non è privatizzabile -  
L'Assessore chiede che tali enunciazioni non hanno come unico obiet-  
tivo ~~la~~ la determinazione di principi generali, ma anche una funzio-  
zione di sensibilizzazione sul uso razionale dell'acqua e al  
risparmio idrico, da diffondersi anche nell'ambito delle Scuole -  
Si prosegue quindi con la lettura delle altre modifiche proposte re-  
lativamente all'art. 7 "Albo Pretorio informato" e all'art. 19, sulla  
la riduzione del numero degli ammin. - Crea il nuovo Capo III  
sulle pari opportunità (art. 27-27bis-27ter) lascia la parola  
all'Assessore Gappas che, dopo aver introdotto un breve inquadra-  
mento sul concetto di pari opportunità inteso come uguaglianza  
formale e sostanziale, precisa che si tratta di un concetto molto  
ampio, che include ~~il~~ ~~parere~~ la nozione di "genere" e  
l'ambito politico di applicazione, ambito in cui il genere  
femminile è sottorappresentato a tutti i livelli con grave  
squilibrio per un genere, quello femminile, che rappresenta più  
del 50% della popolazione mondiale - Richiama quindi alcuni dei  
documenti normativi che si sono succeduti a livello europeo -  
Prosegue ricordando come il principio sia sancito nell'art. 51 in  
modo con l'art. 114 della Costituzione: si può dire che <sup>sulla base di</sup> ~~quon~~  
torne sono i Comuni, in quanto enti più vicini al cittadino,  
chiamati a dare attuazione a tali principi -

Il Comune di Pinerolo si è già mosso con scelte

RE A



Alle ore 20.15 Pavia lascia la sala, concludendo che comunque prevalendo le percentuali, si dichiara, non c'è più maggioranza.

Racco è d'accordo Tenio tutto che ci sono buone chances per esprimere la categoria.

Il Sindaco conclude che l'obiettivo politico era di dare una più completa quantificazione del principio.

Si propone poi su l'art. 29 come 3 di prevede la possibilità di coprire parti di detrazione oppure -  
Canti precisa.

Si passa agli artt. 39 e seguenti.

Canti spiega la natura delle modifiche.

Jesutet precisa che la modifica si spara la revisione delle mappe di art. 23 - Canti precisa che la modifica per è per adeguarsi alle norme del Testo Unico degli Enti locali. Jesutet conclude che serve deliberare non può neanche non essere in Consiglio Comunale.

Si continua su gli artt. 44-45-46-47-48-49-50 sull'oggetto di revisione marcativa.

Art. 63 sul diritto di accento riprende il concetto e introduce della nuova norme di diritto di accento se introdotte dalla modifica proposta.

Canti l'oggetto di revisione, Jesutet chiede che il revisore parte: <sup>ALTA SEDIA NEL CONSIGLIO COMUNALE</sup> <sup>SUB RICAMBI</sup>  
~~di~~ spiega l'eventuale danno che deriva dal planetario ~~in~~  
~~Chiedo consiglio~~ o più introiti della Città Nuda -

Il Sindaco risponde che dedica al revisore del Conto di partecipare. Alle ore 21.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta, non essendo ulteriori interventi.

F. B. C.

A. B. F.

A.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del SINDACO il quale spiega come la modifica dello Statuto comunale sia stata proposta in quanto sono intervenute modifiche normative importanti – ad esempio il D.Lgs. 150/2009, Legge Brunetta - che ne hanno richiesto l'adeguamento e per apportare modifiche su argomenti importanti a livello politico, quali la natura dell'acqua e la disciplina delle pari opportunità, che prima era contenuta in un solo articolo.

Sentito quindi l'intervento del VICE-SINDACO TOSI, alla quale il Sindaco ha passato la parola, per l'illustrazione della modifica statutaria degli artt. 3 e 30, inerenti il valore dell'acqua, la quale dà lettura della relazione allegata al presente verbale.

Udito ancora il SINDACO il quale prosegue l'illustrazione della modifica statutaria relativamente all'art. 7 - "Albo pretorio", precisando che la pubblicità legale degli atti ora viene effettuata sul sito web, per effetto di modifiche parlamentari che hanno fissato inizialmente il termine per l'attuazione a giugno 2010, termine che l'Ente era pronto a rispettare ma che poi è stato prorogato a fine anno. Precisa ancora che al momento si mantiene anche la pubblicazione cartacea dei documenti per quanti non dispongano dell'accesso ad internet, e con l'occasione ricorda il recente avvio del nuovo sito istituzionale dell'ente, per il quale ringrazia i dipendenti che vi hanno lavorato. Prosegue citando l'art. 19 nel quale si prende atto del ridimensionamento del numero di assessori (da 6 a 4) in esecuzione delle nuove disposizioni di legge, ed introducendo l'art. 27 relativo alle pari opportunità rispetto al quale spiega che la precedente formulazione era riduttiva e che si registra una carenza di presenza femminile nelle istituzioni. Passa quindi la parola alla consigliera GAGGERO.

La consigliera GAGGERO illustra le modifiche statutarie apportate in ordine alle pari opportunità ripercorrendo i contenuti della propria relazione allegata al presente verbale. In particolare precisa che si tratta di eliminare gli ostacoli, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, poiché se è pur vero che la parità giuridica non è in discussione, la realtà di fatto è diversa e che uno dei fronti più importanti nel cui ambito devono garantirsi pari opportunità è quello pubblico-istituzionale. Cita le fonti normative sovranazionali e nazionali, soffermandosi sugli artt. 51 e 114 della Costituzione. Dà quindi lettura delle modifiche apportate allo Statuto con gli artt. 27, 27 bis, 27 ter, riguardanti il nuovo capo IV rubricato "Pari opportunità".

Udito quindi il SINDACO il quale prosegue nell'illustrazione delle modifiche spiegando che all'art. 29 è stato aggiunto il comma 3, inteso a disciplinare la facoltà di conferire incarichi ex art. 110 D.Lgs. 165/2001 con la possibilità di nominare un responsabile di servizi comunali esterno, che il contenuto dell'art. 30 è già stato illustrato dal VICE-SINDACO TOSI, che l'art. 39, relativo alle forme associative e sostanzialmente riconducibile all'istituto delle convenzioni, come ad es. il servizio di segreteria comunale o quello di gestione della farmacia comunale, è stato modificato perchè nella precedente formulazione non era chiaro l'ambito di applicazione, mentre all'art. 40bis viene introdotto e disciplinato l'istituto delle Unioni che attualmente non è contemplato dallo statuto.

Prosegue spiegando che all'art. 44 – Rendiconto di gestione – si è indicato il termine di approvazione del 30 aprile, come previsto dalla legge, mentre all'art. 45 – Revisore dei conti, si è previsto che lo stesso sia un organo monocratico e non più collegiale e si sono adeguate le terminologie utilizzate in funzione della predetta nuova composizione, così come per gli artt. 46, 47, 48, 49, 50. Aggiunge che all'art. 45 si è sostituita l'espressione "servizio contabile" con quella di "servizio finanziario". Tratta infine l'art. 63, relativo al diritto di accesso, spiegando che esso è un istituto importante, che attribuisce ai soggetti interessati il diritto di ottenere copia di atti a condizione che sussista un interesse personale diretto e non una semplice curiosità, ed aggiunge che all'art. 72 è stata eliminata la previsione di invio dello Statuto al Coreco, mentre è stata prevista la pubblicazione sul BUR e all'albo pretorio comunale.

Udito l'intervento dei Consiglieri:

MOLINO, la quale si dichiara concorde con la modifica di cui all'art. 27 ma auspicherebbe che non ne fosse prevista l'obbligatorietà.

CIVERA il quale asserisce che già la Costituzione prevede la parità e si chiede se la scelta debba avvenire in base alla capacità o all'appartenenza ai sessi.

JEANTET il quale ritiene velleitaria la previsione dell'art. 30 visto che in seno alla SMAT il comune di Pino possiede una quota pari a solo l'un per cento. Sottolinea, inoltre, come all'art. 39 venga cancellato l'ambito dei rapporti tra "enti pubblici e privati".

RACCA il quale ritiene giusto l'intervento sul bene "acqua", che è un bene di tutti e come tale deve rimanere e sottolinea che anche altri comuni si sono già pronunciati in tal senso.

PECORARI il quale ritiene non corretto apportare modifiche allo Statuto in un periodo che precede le elezioni, visto che le modifiche richieste dalla legge in ogni caso sarebbero state applicabili, come in particolare all'art. 19 dove ci si poteva limitare a richiamare la legge. Asserisce che le donne "sono sempre le migliori" e che quindi forse ci sarebbe bisogno di una garanzia di pari opportunità a favore degli uomini. Ritiene che la previsione di percentuali sia contro la legge e sia del tutto inapplicabile il criterio matematico. Aggiunge che all'art. 39 viene eliminata la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri per il ricorso alle forme di collaborazione tra gli enti e che dal suo punto di vista sarebbe necessaria una maggiore riflessione in merito. Fa rilevare che l'Unione Collinare esiste da dieci anni e che solo ora viene introdotta nello Statuto e che quanto all'art. 63, con lo stesso si elimina il privilegio riservato ai "pinesi" di poter accedere agli atti senza obbligo di motivazione, dovendo invece ora dimostrare l'interesse. Chiede, a tal proposito se per la consultazione dei documenti si debba pagare.

Udite le risposte

del SINDACO il quale asserisce che non vi è nulla di pre-elettorale nelle modifiche proposte ed aggiunge che l'art. 63 recepisce la norma di legge in base alla quale l'interesse all'accesso va motivato. Precisa che la norma che ha modificato la composizione degli organi di governo dei comuni stabilisce il numero di assessori massimo, demandando allo Statuto la facoltà di scelta del numero effettivo e che, quanto alla norma che si riferisce all'Unione, si tratta di una precisazione ai fini di un migliore chiarimento della disciplina.

della consigliera GAGGERO la quale spiega che la modifica statutaria relativa alle pari opportunità è giunta a completamento di un percorso articolatosi attraverso le linee programmatiche di governo, il Piano di Azioni Positive, l'istituzione di un assessorato alle pari opportunità, ecc ed è stata portata in approvazione con urgenza al fine di assicurare la presenza nell'istituzione di donne anche per il futuro. Formula a tal proposito l'esempio dell'amministrazione comunale di Chieri, comune di 35.000 abitanti, ove la composizione della giunta è esclusivamente maschile. Ribadisce la costituzionalità della promozione delle pari opportunità ed auspica interventi su più fronti, al fine di passare da un circolo vizioso ad un circolo virtuoso.

del VICE-SINDACO TOSI la quale rappresenta l'impegno dell'amministrazione a far sì che la proprietà dell'acqua resti pubblica, in quanto bene pubblico.

Sentiti ancora gli interventi dei consiglieri

RACCA, il quale asserisce che il bene acqua non è politicizzabile;

JEANTET, il quale insiste sull'inadeguatezza della previsione di privatizzare il bene acqua data proprio la limitata percentuale di azioni SMAT possedute dal Comune e sottolinea nuovamente di non concordare con la modifica di cui all'art. 39;

PECORARI il quale precisa che non necessariamente si peggiora la gestione del

servizio se la si privatizza, anzi capita spesso che il servizio pubblico sia inefficiente. Circa le pari opportunità sottolinea che prevedere una percentuale mortifica il concetto stesso di pari opportunità ed insiste per il rinvio dell'approvazione del punto.

Sentito il Presidente del Consiglio il quale dà lettura dell'art. 55 del Regolamento Comunale che disciplina l'intervento sospensivo, consistente nella richiesta che può essere avanzata da uno o più consiglieri di sospendere il voto deliberativo su un punto all'ordine del giorno, e dichiara di voler porre in votazione la questione sospensiva sollevata. Invita preliminarmente il proponente a voler illustrare la questione ricordando che successivamente potrà intervenire sull'argomento un solo consigliere per ciascun gruppo.

Uditi in merito gli interventi dei consiglieri:

PECORARI, il quale insiste sul rinvio del punto ritenendolo non opportuno e non urgente;

CIVERA il quale si dichiara concorde con la proposta del consigliere PECORARI;

JEANTET il quale concorda a sua volta con il consigliere PECORARI.

Sentito il Sindaco il quale sottolinea che se dal 1993 ad oggi c'è sempre stato almeno un assessore donna significa che si tratta di una prassi, una condizione normale che con la modifica statutaria si va semplicemente a disciplinare.

Il Presidente a questo punto chiede di votare sull'intervento sospensivo proposto dal consigliere PECORARI, invitando i consiglieri ad esprimersi a favore se d'accordo con la richiesta di sospensione e in forma contraria se non d'accordo con la sospensione.

Procedutosi a votazione in forma palese peralzata di mano

con n.4 voti favorevoli (PECORARI, MOLINO, CIVERA, JEANTET), n.12 contrari e nessun astenuto

## D E L I B E R A

di respingere la richiesta di sospensione come sopra proposta.

Udito ancora l'intervento del consigliere CIVERA il quale si chiede cosa succeda se i candidati appartengano ad un solo sesso e sottolinea che l'importante è scegliere in base alle capacità, mentre la previsione di una percentuale confligge con questo principio. Ritiene pertanto sbagliate le nuove norme.

Sentita la risposta del SINDACO il quale invita a non giocare sulle forzature, poiché esistono anche assessori esterni (ampiamente utilizzati anche nelle precedenti giunte), mentre in risposta al consigliere JEANTET precisa che la proprietà della rete idrica è demaniale, quindi inalienabile. Precisa infine che la formulazione dell'art. 39 non era chiara ed ora, anche grazie allo stimolo del consigliere JEANTET, se ne è chiarito il significato.

Si procede quindi alla dichiarazione di voto.

Consigliere MOLINO: dichiara di astenersi per i motivi precedenti, anche se concorda con l'art. 27 bis;

Consigliere CIVERA: dichiara di astenersi perché concorda su alcuni punti ma non su altri;

Consigliere JEANTET: dichiara che è una forzatura votare tutti gli articoli in blocco, trovandosi concorde su alcuni ma non su altri;

Consigliere PELLEGRINI: dichiara di votare a favore, potendosi deliberare sino a 45 giorni prima delle elezioni e potendosi approvare tutti i provvedimenti che si ritiene.

Il Presidente, anche in base a quanto richiesto da alcuni consiglieri, dichiara che si procederà alla votazione articolo per articolo. Invita, pertanto, a voler votare a favore o contro le modifiche dei seguenti articoli, così come contenute nella proposta di delibera.

La votazione ottiene il seguente esito:

- ART. 3 FAVOREVOLI 13, CONTRARIO 1 (Pecorari), ASTENUTI 2 (Civera, Molino)
- ART. 7 FAVOREVOLI 15, ASTENUTO 1 (Racca), NESSUN CONTRARIO
- ART. 19 c. 2 FAVOREVOLI 15, CONTRARIO 1 (Pecorari), NESSUN ASTENUTO
- ART. 27 FAVOREVOLI 16
- ART. 27 BIS FAVOREVOLI 13, CONTRARI 2 (Pecorari, Civera), ASTENUTO 1 (Jeantet)
- ART. 27 TER FAVOREVOLI 16
- ART. 29 FAVOREVOLI 16
- ART. 30 FAVOREVOLI 13, CONTRARIO 1 (Pecorari), ASTENUTI 2 (Jeantet, Molino)
- ART. 39 FAVOREVOLI 14, CONTRARIO 1 (Pecorari), ASTENUTO 1 (Civera)
- ART. 39 BIS FAVOREVOLI 15, ASTENUTO 1 (Civera), NESSUN CONTRARIO
- ART. 40 BIS FAVOREVOLI 15, ASTENUTO 1 (Civera), NESSUN CONTRARIO
- ART. 44 FAVOREVOLI 16
- ART. 45 FAVOREVOLI 16
- ART. 46 FAVOREVOLI 16
- ART. 47 FAVOREVOLI 16
- ART. 48 FAVOREVOLI 16
- ART. 49 FAVOREVOLI 16
- ART. 50 FAVOREVOLI 16
- ART. 55 FAVOREVOLI 16
- ART. 63 FAVOREVOLI 13, CONTRARIO 1 (Pecorari), ASTENUTI 2 (Racca, Molino)
- ART. 72 FAVOREVOLI 16

Successivamente, il Presidente invita alla votazione definitiva e complessiva sul testo della proposta di deliberazione.


**A questo punto si allontana dall'aula il consigliere CIVERA, quindi risultano presenti 14 consiglieri su 16, oltre al Sindaco.**

Procedutosi con votazione in forma palese per alzata di mano con n.12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (JEANTET, MOLINO) e n.1 contrario (PECORARI)

#### D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.

Si dà atto che gli interventi relativi alla presente discussione sono acquisiti agli atti sotto forma di registrazione digitale.



**COMUNE DI PINO TORINESE**  
**Assessorato all'Ambiente**

**MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: RELAZIONE**  
**L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE ALESSANDRA TOSI**

Premesso che l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende la sopravvivenza e il futuro di tutti gli esseri viventi e che la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, necessaria al soddisfacimento dei bisogni singoli e collettivi costituiscono un diritto inviolabile, universale, indivisibile, inalienabile, annoverabile fra quelli di riferimento sanciti dall'art. 2 della nostra Costituzione che recita: *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*.

Riconosciuto che, a partire dalla promulgazione della Carta Europea dell'Acqua di Strasburgo (1968), la concezione dell'acqua come "bene comune" per eccellenza si è affermata a livello mondiale.

Riconosciuto inoltre che il **diritto all'acqua** risulta quale estensione del diritto alla vita affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e riflette l'imprescindibilità di questa risorsa relativamente alla vita umana. Tale riconoscimento è stato ribadito con forza durante la sesta sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nel settembre 2007.

*"È ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa - allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute. Gli Stati nazionali dovrebbero dare priorità all'uso personale e domestico dell'acqua al di sopra di*

*ogni altro uso e dovrebbero fare i passi necessari per assicurare quantità sufficiente di acqua di buona qualità, accessibile economicamente a tutti e che ciascuno la possa raccogliere ad una distanza ragionevole dalla propria casa.”*

Richiamata la Risoluzione ONU del 29 luglio 2010 che dichiara il diritto all'acqua **un diritto umano universale e fondamentale** e raccomanda gli Stati ad attuare iniziative per garantire a tutti un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici. Tale Risoluzione è stata approvata dall'Assemblea Generale con nessun voto contrario.

Viste inoltre:

- la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 che afferma che “essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;
- la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 che dichiara “l'acqua bene comune dell'Umanità” e chiede che siano esplicitati gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa ed integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”;

Rilevato che anche nel nostro Paese l'importanza della questione acqua ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale ed una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti attraverso un percorso che parte dal 2003, dichiarato dall'ONU Anno mondiale dell'acqua, quando si tenne a Firenze il Forum Mondiale Alternativo dell'Acqua che, ispirandosi al concetto di acqua come “bene comune” fondamentale per la vita, si dichiarò contrario alle politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce, respinse l'introduzione del cosiddetto “partenariato pubblico-privato”, chiedendo invece con forza la proprietà e la gestione pubblica dell'acqua come garanzia di libero accesso per tutti.

Considerato che

- la gestione del servizio idrico in Italia è attualmente normata dall'art. 23 bis della legge 133/2008 che prevede, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante ricorso a gara facendo forzatamente largo all'ingresso di privati;
- l'art. 154 del D.lgs 152/2006 parla esplicitamente di “remunerazione del capitale investito” con riferimento alla tariffa applicabile al servizio idrico, ribadendone in tal modo il valore di “merce” su cui applicare un profitto
- l'art. 15 del D.L. 135/2009 “adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica” che ha modificato l'art. 23 bis muove passi ancor più decisi verso la possibilità di privatizzazione dei servizi idrici, determinando di fatto per l'acqua il

cambiamento di status da "bene" a "merce, sotto il falso pretesto di uniformare la gestione dei servizi pubblici locali ai principi enunciati dalla Comunità Europea - mentre non esiste alcun obbligo, anzi le modifiche introdotte per sopprimere la gestione "in house" contrastano con i principi della giurisprudenza.

- gli stessi organi dell'Unione Europea hanno più volte sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374): *"le autorità pubbliche competenti sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente"*
- non esiste alcuna norma europea che sancisca l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private come ribadito da: Corte di giustizia CE, 2005; Commissione CE 2003 e 2006; Parlamento CE, 2006;

Ciò avviene nonostante sia evidente che la gestione privata non sia sinonimo di efficienza e riduzione dei costi. Anzi, è riconosciuto che le privatizzazioni nelle gestioni del servizio idrico affidate in questi ultimi anni a soggetti privati, sperimentate in alcune città e Province italiane e a livello europeo, hanno prodotto un generale abbassamento della qualità del servizio, un innalzamento delle tariffe, una diminuzione degli investimenti e un aumento costante dei consumi, tanto che si sta registrando una decisa e ferma inversione di marcia in direzione della ripubblicizzazione (esempi ne sono importanti città europee come Grenoble e Parigi).

Dato atto che:

- si condividono gli obiettivi dei movimenti che da anni sono impegnati a sostenere che "l'acqua è un diritto e non una merce, un bene comune e pubblico". Obiettivi che coinvolgono un sempre maggior numero di istituzioni e cittadini come ampiamente dimostrato dalle sempre più ampie adesioni alle campagne di sensibilizzazione in materia;
- oltre 1.400.000 cittadini a livello nazionale hanno apposto la propria firma per poter presentare i referendum abrogativi proposti dal Forum italiano per i Movimenti dell'acqua;
- la Corte Costituzionale nella seduta del 12 gennaio 2011 ha deciso l'ammissibilità del 1° e 3° quesito. Il 1° quesito riguarda l'abrogazione dell'art. 23 bis (Decreto Ronchi) che obbliga alla privatizzazione della gestione dell'acqua. Il 3° riguarda l'abrogazione di parte dell'art. 154 del D.lgs 152/2006 che consente la remunerazione del capitale investito (ovvero i profitti sull'acqua).

Ritenuto necessario affermare il **principio del diritto dell'acqua bene comune universale e inalienabile** e denunciare il pericolo che la gestione dell'acqua potabile sia sottratta al controllo diretto degli Enti Locali e perciò dei cittadini e consegnata al mercato con tutte le ripercussioni generali che questo può generare, si ritiene opportuno introdurre all'interno dello Statuto Comunale

alcuni principi basilari in tema di concezione dell'acqua come bene comune e la definizione del **servizio idrico integrato come servizio pubblico essenziale, di interesse generale, senza scopo di lucro**

**PROPONE DI DELIBERARE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE:**

- **all'art. 3 "FINALITA'"** dopo il Comma 1 aggiungere il seguente

**"Comma 1 BIS**

**Il Comune, nell'ambito dei principi di equità, solidarietà e rispetto degli equilibri ecologici, riconosce:**

- **l'acqua come bene comune pubblico;**
  - **il diritto di accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile"**
- **all'art.30 "DEFINIZIONE"** sostituire la rubrica con **"NATURA E FINALITA' "** e aggiungere il seguente nuovo

**"Comma 3**

**Il servizio idrico integrato è dichiarato servizio pubblico locale senza scopo di lucro e non privatizzabile.**

**Il Comune si Impegna a:**

- **garantire che la proprietà della rete di acquedotto sia pubblica e inalienabile;**
- **assicurare la tutela dell'acqua e il suo utilizzo razionale;**
- **promuovere l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico"**





**COMUNE DI PINO TORINESE**  
**ASSESSORATO ALLE**  
**PARI OPPORTUNITA'**

**MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE: RELAZIONE**

L'ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA', ENRICA GAGGERO,

*premesso che da tempo ci si interroga su quali siano gli strumenti più idonei per perseguire e per raggiungere l'obiettivo di un'equilibrata rappresentanza fra i sessi, alla luce del reale problema tuttora evidente in molte realtà amministrative della sottorappresentanza politica e nei centri decisionali della donna, dato suffragato dalle statistiche;*

*dato atto che le pari opportunità hanno avuto nel tempo un iter di riconoscimento, a livello europeo e nazionale, che, nonostante alcune battute di arresto, è andato via via potenziandosi: basti pensare alla dichiarazione del 2007 quale "anno delle pari opportunità", che ha visto l'organizzazione di tutta una serie di azioni finalizzate a sensibilizzare sul diritto di parità e alla non discriminazione (diritti), a stimolare il dibattito sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale (rappresentatività), a valorizzare e accogliere la diversità (riconoscimento), a promuovere una scelta più solidale (rispetto e tolleranza);*

*visti:*

- *il Trattato di Amsterdam del 10 novembre 1997 che ha modificato i trattati istitutivi dell'Unione Europea. Articolo 2, comma 2: "la parità tra uomini e donne" diviene uno dei compiti della comunità europea. Articolo 3, comma 2: "eliminazione delle inuguaglianze e promozione della parità".*
- *la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e inserita nel progetto di Costituzione Europea*
- *la decisione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000 relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini*
- *la risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2007 con la quale il Parlamento europeo ha adottato la relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere;*

*riconosciuto che:*

- *tutti i cittadini hanno diritto di essere trattati allo stesso modo, nel rispetto del diritto individuale dell'eguaglianza, non solo formale, ma sostanziale, in ossequio all'art. 3 della Costituzione ;*
- *l'eliminazione di fatto delle discriminazioni passa attraverso la promozione della partecipazione;*
- *universalità della rappresentanza e universalità e indivisibilità dei diritti fondamentali sono l'una presupposto dell'altra;*

*visto l'art. 51 Cost. come novellato sul punto dalla legge costituzionale n. 1 del 2003, che dopo aver previsto che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla*

*Enrica Gaggero*

legge." aggiunge " A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini " ;

considerato che la nuova disposizione costituzionale rappresenti non tanto una "modifica" quanto, piuttosto, un' "attuazione" del dettato di cui all'art. 51 Cost., che a sua volta costituisce specificazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

visto l'art. 27 dello Statuto comunale di questo Comune che prevede che la nomina dei componenti della Giunta e degli organi collegiali del Comune nonché in enti, aziende ed istituzioni, vengano effettuate nel rispetto delle garanzie delle pari opportunità compatibilmente con le esigenze di qualificazione e di professionalità richieste dagli specifici incarichi e le disponibilità degli aventi diritto;

dato atto che questa Amministrazione ha individuato, tra le prime linee programmatiche di governo, approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 65/2006, la promozione della conoscenza, diffusione ed applicazione dei principi di parità fra uomo e donna e di pari opportunità per tutti, attraverso l'individuazione di strategie ed azioni per la concreta rimozione degli ostacoli che ne impediscano la realizzazione in diversi ambiti di vita economica, politica, sociale e culturale;

rilevato che tali principi sono stati recepiti altresì in vari testi regolamentari del Comune, nell'ambito, a titolo esemplificativo, dell'adozione del Piano di Azioni Positive (P.A.P.), della nomina delle Commissioni concorsuali...);

richiamato altresì il decreto n 32 del 14.07.2009 oggetto di comunicazione al Consiglio comunale, con cui il Sindaco, nel ridefinire le materie e i destinatari delle deleghe assessorili, ha istituito e affidato a una consigliera comunale l'assessorato di pari opportunità proprio al fine di una maggior rappresentanza di genere all'interno dell'organo collegiale;

visto l'art. 118 Cost. che prevede il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini da parte dell'azione diretta degli Enti locali più vicini al cittadino stesso (cd. "sussidiarietà verticale");

evidenziato che l'intervento da parte del Comune trova fondamento nel succitato art. 51 Cost. ove occorre leggere:

- il termine "Repubblica" alla luce della nuova formulazione di cui al primo comma dell'art. 114 Cost., in forza del quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". Pertanto, tutti gli enti territoriali, compresi comuni e province, sono tenuti alla realizzazione dell'obiettivo indicato dalla norma;
- il termine "appositi provvedimenti" (frutto peraltro di uno specifico emendamento parlamentare) come qualsiasi strumento – legislativo oppure amministrativo

in tal modo rendendo la disposizione costituzionale immediatamente e concretamente applicabile a livello locale;

dato atto quindi che:

- a) gli organi del comune sono tenuti alla applicazione del principio di pari opportunità, ora costituzionalizzato;
- b) tale principio può trovare concreta attuazione attraverso specifici provvedimenti amministrativi, ivi comprese le nomine in organismi comunali o enti strumentali del Comune;

precisato che tali conclusioni trovano ulteriore conferma, tra l'altro, nella nuova formulazione di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 5 del

Carne

2010, ove si prevede che "l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività".

richiamato altresì l'art. 6, comma 3, del DLgs. 267/2000 per la quale "gli statuti comunali ... stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti";

ritenuto necessario modificare quindi l'attuale previsione statutaria prevedendo un criterio prioritario nelle nomine dei componenti degli organismi collegiali da parte del Sindaco e della Giunta, basato sulla garanzia di una percentuale di persone di entrambi i sessi;

ritenuto inoltre di prevedere - demandandone la disciplina ad apposita regolamentazione - la "Commissione comunale per le pari opportunità" al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità politico-sociale-economica-culturale,

#### PROPONE DI APPORTARE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE:

- introdurre dopo l'articolo 26 il nuovo CAPO IV "Pari opportunità"
- sostituire l'art. 27 "PARI OPPORTUNITA'" con il seguente:

##### "ART. 27 PRINCIPI

###### Comma 1

Il Comune di Pino Torinese si impegna a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano la piena partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita politica, sociale ed economica del Paese.

###### Comma 2

Promuove e valorizza inoltre una cultura dove le differenze siano elemento di ricchezza per tutti."

- prevedere il seguente nuovo

##### "ART. 27BIS PRESENZA DI DONNE E DI UOMINI NEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

###### Comma 1

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e provvede alle nomine degli altri organismi collegiali o alle relative designazioni, garantendo la presenza di donne e di uomini e il possesso dei requisiti di competenza, fermo restando l'obbligo che le persone di ogni sesso non superino il 70% e non siano inferiori al 30%, con arrotondamento aritmetico.

###### Comma 2

I medesimi criteri sono garantiti altresì dalla Giunta nelle nomine e designazioni di propria competenza."

Emilio

- prevedere il seguente nuovo

**"ART. 27 TER COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA' "**

Comma 1

La "Commissione comunale per le pari opportunità" favorisce il conseguimento dell'uguaglianza formale e sostanziale fra tutti i cittadini.

Comma 2

A questo scopo la Commissione si adopera per promuovere e adottare:

- tutte le misure idonee a eliminare gli ostacoli che impediscano di fatto la realizzazione di pari opportunità;
- azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli sociali e culturali che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti dei due generi.

Comma 3

La Commissione è consultiva e propositiva.

Comma 4

La composizione, la costituzione e le funzioni della Commissione sono stabilite nell'apposito Regolamento."

Li 18.01.2011

*d.ssa Enrica Gaggero*

*Enrica Gaggero*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Aldo PAGLIASSO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Daniele PALERMITI



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito web istituzionale del Comune per ~~quindici~~ **quindici** giorni consecutivi dal **24 MAR 2011**,

Pino Torinese, li **24 MAR 2011**



Per  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Vice Segretario Generale

*D.ssa Stefania CERUTTI*



### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA in data**

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Ente ai sensi di legge.

Pino Torinese, li

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DEL TESTO STATUTARIO

Il presente Statuto è pubblicato, ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. .... e all'Albo Pretorio informatico sul sito web istituzionale del Comune per **trenta** giorni consecutivi dal

Pino Torinese, li

IL SEGRETARIO GENERALE

### ENTRATA IN VIGORE

#### LO STATUTO

COSÌ COME MODIFICATO DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE È ENTRATO IN VIGORE IN DATA

Pino Torinese, li

IL SEGRETARIO GENERALE